



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

DISTINZIONE TRA INTERPOSIZIONE FITTIZIA E ABUSO DEL DIRITTO NELLE OPERAZIONI SOCIETARIE

- Sentenza del 05/09/2025, n. 3525 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.

Composizione

- Pres. Nocerino
- Rel. Miceli

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE - TRIBUTI (IN
GENERALE) - IN GENERE

Abuso del diritto - Interposizione fittizia - Criteri discretivi – Individuazione

Massima

La disciplina dell'interposizione fittizia di un soggetto si distingue dall'abuso del diritto, in quanto non presuppone l'utilizzo disfunzionale di uno strumento negoziale lecito, bensì la creazione di una situazione negoziale apparente i cui effetti non sono, in realtà, voluti dalle parti contraenti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto, ai fini della tassazione di plusvalenza societaria, che una *holding* fosse effettivamente strutturata in Lussemburgo e che, dunque, non potesse essere qualificata soggetto fittiziamente interposto).

Rif. Normativi

- d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 37, co. 3

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 28779 del 31/10/2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025